Cooperative sociali e imprese sociali:

parallele convergenti

Le cooperative sociali e loro consorzi sono **iscritti di diritto** nella sezione speciale del Registro delle Imprese relativa alle imprese sociali, quindi non hanno alcun obbligo di **adeguamento statutario** allo scopo di qualificarsi imprese sociali. Né si applicano norme che impongano **modifiche statutarie** a prescindere dall'acquisto dello status di impresa sociale. Questa precisazione e semplificazione è stata recentemente affermata dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare 2.01.2019, n. 3711/C.

Con la riforma del Terzo settore e le agevolazioni fiscali, rappresentate nella sostanza dalla detrazione del 30% delle somme erogate agli enti del terzo settore, comprese le imprese sociali, diventa di attualità l'assimilazione delle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991.

L'**autonomia giuridica delle cooperative sociali** in rapporto alle imprese sociali (D.Lgs. 112/2017) deriva dalla circostanza che l'art. 1, c. 4 del predetto provvedimento dispone che le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 acquisiscono di diritto la qualifica di **impresa sociale**; tuttavia le disposizioni del decreto legislativo si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibili. Quindi, la circostanza che le cooperative sociali siano costituite ai sensi della L. 381/1991, rappresenta secondo il legislatore condizione necessaria e sufficiente per l'acquisto automatico della qualifica di impresa sociale.

Le coop sociali, trovandosi anche nello status di impresa sociale, devono rispettare alcuni adempimenti che non sono previsti a regime per l'impresa sociale, come il **deposito del bilancio sociale**, obbligatorio per le imprese sociali. Infatti, questo obbligo non si sovrappone a quelli delle cooperative e quindi si aggiunge.
Le cooperative sociali, invece, non si devono preoccupare di **applicare le norme che si sovrappongono con le proprie**. Per esempio, l'assenza di scopo di lucro prevista per le imprese sociali, è naturale anche per le cooperative. Queste ultime non hanno l'obbligo di aggiungere la denominazione di impresa sociale, essendolo di diritto. Le società cooperative devono rispettare la propria disciplina anche per l'**obbligo dell'organo di controllo** e della revisione legale. La previsione dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità degli organi sociali per le imprese sociali, non deve essere rispettata dalle coop sociali in quanto questi enti sono organizzazioni democratiche controllate dai propri soci secondo il principio “*una testa un voto*”. Uno dei profili essenziali della funzione sociale delle società cooperative tende ad assicurare la **partecipazione democratica delle persone** ai processi economici.

Le coop sociali dovranno eventualmente valutare l'adeguamento statutario riguardante, per esempio, l'obbligo del bilancio sociale, nonché il rapporto massimo di divario retributivo tra i propri soci, condizione prevista per le imprese sociali.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha colto l'occasione per affermare che le imprese sociali, tenute all'adeguamento dello statuto per effetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017, devono farlo necessariamente alla **presenza del notaio**, ma le cooperative sociali non ne sono obbligate.